

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **20**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PIETRO, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI, PALOMBA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla pubblicazione del contenuto dell'intercettazione del colloquio tra il deputato Piero Fassino e Giovanni Consorte nel dicembre 2005, nonché sulle conseguenze e sull'uso politico della sua diffusione

Presentata l'8 giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta d'inchiesta parlamentare si prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla vicenda che riguarda l'illecito accesso ad atti coperti da segreto istruttorio nell'ambito dell'indagine sulla scalata alla Banca nazionale del lavoro da parte della compagnia di assicurazioni UNIPOL. È necessario che la Camera dei deputati individui coloro che, nel dicembre 2005, ebbero modo di ascoltare illecitamente l'intercettazione del colloquio tra l'onorevole Piero Fassino e il presidente dell'UNIPOL Giovanni Consorte, e verifichi se chi ne fosse eventualmente entrato in possesso abbia intralciato le indagini svolte dalla magistratura o ne abbia fatto un uso politico.

La vicenda sembra coinvolgere l'onorevole Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri, e suo fratello Paolo, accusato per questo di ricettazione. L'intercettazione in questione, alla fine del 2005, fu pubblicata dal quotidiano *Il Giornale*, di proprietà della famiglia del Presidente del Consiglio dei ministri.

Stando a quanto si è appreso dalle indagini in corso, l'onorevole Berlusconi, in compagnia del fratello Paolo Berlusconi, avrebbe invitato e ricevuto presso la sua casa di Arcore i signori Fabrizio Favata e Roberto Raffaelli per ricevere in « dono » l'audio della famosa intercettazione telefonica tra il segretario del maggior partito di opposizione dell'epoca, l'onorevole Fassino, e il signor Consorte, che della scalata

alla Banca nazionale del lavoro era protagonista.

Al di là dei contenuti della conversazione intercettata e del possibile rilievo penale della vicenda dell'ascolto dei nastri — su cui sarà la magistratura eventualmente ad esprimersi, potendo profilarsi, tra gli altri, l'accusa di ricettazione anche a carico dell'onorevole Silvio Berlusconi — la Camera dei deputati deve prontamente indagare per accertare le responsabilità politiche ed etiche di un comportamento che, se accertato, reclamerebbe le immediate dimissioni del Presidente del Consiglio per indegnità e gravissimo danno alle istituzioni democratiche dell'Italia.

All'epoca dei fatti — dicembre 2005 — l'onorevole Berlusconi era infatti capo del partito al governo e in nessun modo e per nessuna ragione avrebbe dovuto spiare il capo del maggior partito politico a lui opposto e, soprattutto, non gli sarebbe stato consentito di farlo recando intralcio ad un'indagine in corso della magistratura e usufruendo illecitamente di materiale coperto dal segreto istruttorio. Per di più, il fatto sarebbe avvenuto a pochi mesi di distanza dalle elezioni politiche, massima espressione della democrazia, dell'aprile 2006, talché dall'ascolto di quella conversazione e dall'eventuale suo utilizzo poteva derivargli un vantaggio fino a condizionare l'esito di quelle elezioni attraverso l'indebolimento dell'opposizione politica.

Al contempo, l'onorevole Silvio Berlusconi era Presidente del Consiglio dei ministri e parlamentare della Repubblica, istituzioni che un tale comportamento sconsideratamente antidemocratico e privo di etica macchierebbe molto gravemente.

Saremmo di fronte al *Watergate* italiano, dal nome dello scandalo politico avvenuto negli Stati Uniti nel 1972, che portò alla richiesta di *impeachment* e alle dimissioni dell'allora Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Il Berlusconi-*gate* rappresenterebbe un fatto di tale gravità che la Camera dei deputati ha il dovere di svolgere indagini e verificare i fatti realmente accaduti e i loro esiti.

Nell'ordinanza di custodia cautelare nei riguardi del signor Fabrizio Favata — ar-

restato perché accusato di estorsione — è scritto che si ritiene « "verosimile" che alla vigilia di Natale del 2005 Fabrizio Favata e Roberto Raffaelli "abbiano fatto ascoltare le conversazioni telefoniche intercettate al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi" consegnando poi "a lui e/o al fratello Paolo il supporto informatico che le conteneva" »: l'indagine in corso avrebbe « certificato » l'incontro tra i signori Fabrizio Favata e Roberto Raffaelli, da una parte, e il Presidente del Consiglio e suo fratello Paolo, dall'altra, nella villa di Arcore, di proprietà del *premier* (*La Repubblica*, 27 maggio 2010, pagine 14-15).

I fatti dell'intricata vicenda sono i seguenti: il signor Fabrizio Favata, ex socio ed ex consulente del signor Paolo Berlusconi, è stato arrestato per estorsione nei confronti del signor Roberto Raffaelli. Secondo le ipotesi investigative, egli avrebbe ottenuto da quest'ultimo la consegna di 300 mila euro (*il Fatto Quotidiano*, 27 maggio 2010, pagina 2) per non rivelare alla stampa la notizia dell'incontro avvenuto ad Arcore con il Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Berlusconi e suo fratello Paolo.

Il signor Roberto Raffaelli era amministratore della società Research Control System (RCS), che aveva affittato alla procura della Repubblica di Milano la strumentazione per intercettare le conversazioni telefoniche degli indagati « dell'estate dei "furbetti del quartierino" » (*La Repubblica*, 27 maggio 2010, pagine 14-15).

Le conversazioni alle quali si fa riferimento sono quelle ormai celebri e già citate, tra l'onorevole Piero Fassino, allora segretario del partito dei democratici di sinistra, e il signor Giovanni Consorte, intercettate dalla procura della Repubblica, a proposito della scalata alla Banca nazionale del lavoro da parte della compagnia di assicurazioni UNIPOL. Su tali intercettazioni, atti d'indagine coperti da segreto istruttorio, alla fine del 2005 ci sarebbe stata una fuga di notizie di cui si sarebbero resi responsabili i signori Fabrizio Favata e Roberto Raffaelli, attraverso l'accesso abusivo al sistema informatico (*Il Messaggero*, 25 maggio 2010, pagina 10). La rive-

lazione sarebbe avvenuta quando l'intercettazione non era stata ancora depositata agli atti e addirittura nemmeno trascritta ad uso dei magistrati (*Corriere della Sera*, 26 maggio 2010, pagine 1-2), ma esisteva solo allo stato naturale di *file* audio noto esclusivamente ai magistrati del pubblico ministero e alla Guardia di finanza (*Corriere della Sera*, 10 dicembre 2009, pagina 9). I due avrebbero fatto ascoltare la registrazione all'onorevole Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri, e a suo fratello Paolo. Il Presidente del Consiglio avrebbe detto ai due: «Grazie, la mia famiglia vi sarà grata in eterno» (*la Repubblica*, 6 maggio 2010, pagina 15). Al Presidente del Consiglio dei ministri o a suo fratello Paolo Berlusconi, Favata e Raffaelli avrebbero anche consegnato il supporto contenente le registrazioni (*Corriere della Sera*, 26 maggio 2010, pagina 13). Alcuni giorni dopo l'incontro (dicembre 2005), i contenuti delle conversazioni tra l'onorevole Fassino e il signor Consorte cominciarono ad essere pubblicate sul quotidiano *Il Giornale*, di cui Paolo Berlusconi era ed è editore.

Secondo il pubblico ministero, il signor Raffaelli, portando il nastro a Silvio Berlusconi, sperava di poterne ottenere l'intercessione presso il Governo romeno, per far conseguire alla società RCS l'assegnazione di un appalto istituzionale in Romania, sempre nell'ambito delle attività di intercettazioni (*il Fatto Quotidiano*, 27 maggio 2010, pag. 2; *la Repubblica*, 27 maggio 2010, pagine 14-15; *Corriere della Sera*, 26 maggio 2010, pagina 13).

Il signor Raffaelli, invece, ha sempre smentito questa ricostruzione, ma il giudice delle indagini preliminari Giordano ha affermato che: «Tutte le circostanze esaminate inducono a ritenere che Raffaelli abbia mentito». Infatti dopo l'incontro ad Arcore l'amministratore della RCS incontrò presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Valentino Valentini, collaboratore personale del Presidente del Consiglio, con il quale parlò effettivamente dell'appalto in Romania (*la Repubblica*, 27 maggio 2010, pagg. 14-15). Proprio l'editore del *Giornale*

avrebbe suggerito al signor Raffaelli che serviva denaro «per »ungere le ruote«, cioè per sbloccare il finanziamento italiano alla Romania e consentire quindi alla RCS la conclusione del contratto» (*la Repubblica*, 27 maggio 2010, pagine 14-15). Da Raffaelli Paolo Berlusconi avrebbe ricevuto 40 mila euro al mese sino a un totale di 560 mila euro, costatigli l'accusa di millantato credito, per la quale è indagato.

Il signor Favata, invece, è un imprenditore con grandi problemi economici che è stato consulente della società Iptime, di proprietà del signor Paolo Berlusconi, da lui chiusa perché versava in brutte acque (*la Repubblica*, 6 maggio 2010, pagina 15). Secondo quanto riferito dalla stampa, egli ha avuto diverse disavventure giudiziarie in passato e, nel corso del 2009, forse spinto dai suoi problemi economici, ha cercato di proporre a giornalisti, magistrati, avvocati e politici la sua verità «con atteggiamento ondivago tra parvenza di ricatto e cenni di vendetta per asserite promesse non mantenute» (*Corriere della Sera*, 10 dicembre 2009, pagina 9).

Prima di ricevere i soldi da Raffaelli, frutto di ricatto, egli avrebbe anche tentato di ricattare, inutilmente, sia Paolo Berlusconi sia l'onorevole Niccolò Ghedini. Tuttavia nessuno dei due ha mai presentato alcuna denuncia all'autorità giudiziaria, decisione che il magistrato trova assai singolare (*il Fatto Quotidiano*, 26 maggio 2010, pagina 2; *Corriere della Sera*, 26 maggio 2010, pagina 13).

L'onorevole Ghedini avrebbe incontrato in più occasioni i signori Fabrizio Favata e Roberto Raffaelli (*la Repubblica*, 27 maggio 2010, pagine 14-15).

Lo stesso onorevole Ghedini, dopo avere preso più volte appuntamento con il pubblico ministero (*il Fatto Quotidiano*, 27 maggio 2010, pagina 2), si è rifiutato reiteratamente di recarsi presso la procura della Repubblica di Milano per farsi ascoltare in quanto persona informata dei fatti e per spiegare i suoi rapporti con i signori Favata e Raffaelli. Da ultimo, il 1° febbraio 2010, «ha trasmesso una nota» alla procura «in cui, oltre a evidenziare un legittimo impedimento a comparire, ha soste-

nuto la sua incompatibilità a rendere sommarie informazioni », in quanto legale delle parti offese di questo procedimento, i fratelli Silvio e Paolo Berlusconi (*la Repubblica*, 27 maggio 2010, pagine 14-15).

Il pubblico ministero Meroni ha criticato le motivazioni dell'onorevole avvocato Ghedini in quanto ritiene che « le circostanze di cui l'avvocato in questione possa essere a conoscenza siano state dallo stesso conosciute non in ragione della propria professione » (*la Repubblica*, 27 maggio 2010, pagine 14-15). Ciò escluderebbe che possa applicarsi all'avvocato Ghedini l'articolo 200 del codice di procedura penale. In ogni caso, secondo il pubblico ministero, egli avrebbe ragione di opporre la sussistenza della tutela del

segreto professionale « solo dopo che avrà conosciuto le domande che questo Ufficio intende rivolgere e non certamente prima » (*il Fatto Quotidiano*, 27 maggio 2010, pagina 2).

Considerata l'importanza dei fatti attribuiti all'onorevole Silvio Berlusconi, la Commissione parlamentare d'inchiesta, che si chiede di istituire e la cui attività potrebbe essere d'ausilio anche alla magistratura, deve fornire risposte alle legittime richieste di trasparenza e legalità che vengono dall'opinione pubblica e che richiedono le istituzioni democratiche. La Commissione dovrà accertare se l'onorevole Berlusconi ha ascoltato l'audio dell'intercettazione, se ne è entrato in possesso e se ne ha fatto un uso politico.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla pubblicazione del contenuto dell'intercettazione del colloquio tra il deputato Piero Fassino e Giovanni Consorte nel dicembre 2005, nonché sulle conseguenze e sull'uso politico della sua diffusione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con l'obiettivo di accertare, nell'ambito dell'indagine sul tentativo di acquisizione della Banca nazionale del lavoro da parte della compagnia di assicurazioni UNIPOL, le modalità attraverso le quali il contenuto dell'intercettazione del colloquio tra l'onorevole Piero Fassino e il signor Giovanni Consorte, presidente dell'UNIPOL, benché coperta dal segreto istruttorio, è stato pubblicato dal quotidiano *Il Giornale*, di proprietà della famiglia del Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi. In particolare, la Commissione deve individuare coloro che nel dicembre 2005 ebbero modo di ascoltare la registrazione del predetto colloquio e verificare se chi ne fosse eventualmente entrato in possesso abbia ostacolato le indagini svolte dalla magistratura o ne abbia fatto uso a fini politici. A questo fine, la Commissione acquisisce tutti gli elementi utili per individuare quali siano i comportamenti posti in essere dai diversi soggetti coinvolti nella vicenda.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da quindici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei

presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione del suo ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità

giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.

4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, fino al termine delle stesse.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 5.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.